

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1865/93 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1993

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto comma, prima frase,considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90 <sup>(4)</sup>, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile alla loro esportazione sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2771/75;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per un periodo identico a quello considerato per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati come tali;

considerando che, a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo, nel determinare tale tasso occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento delle industrie trasformatrici per i prodotti di base considerati sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del

trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;

- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti dei paesi terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che occorre fissare un tasso della restituzione specifica per le uova in guscio, esportate sotto forma di ovoalbumina, che tenga debito conto della differenza tra i prezzi di queste uova e i prezzi praticati sul mercato mondiale;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio <sup>(5)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che il comitato di gestione per le uova e il pollame non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO.

*Articolo 1*

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di cui all'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75 esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati come indicato nell'allegato.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 1993.

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 49.<sup>(2)</sup> GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.<sup>(3)</sup> GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.<sup>(4)</sup> GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 4.<sup>(5)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.